

Il richiedente dichiarava di professare la religione cattolica, essere di etnia anioma, aver frequentato e completato le scuole superiori mantenendosi gli studi con qualche occupazione lavorativa occasionale. Il richiedente produceva alla Commissione Territoriale dei certificati medici.

In riferimento al motivo per cui ha lasciato il proprio paese il sig. ██████ affermava che il proprio padre aveva dei contrasti con il fratello minore a causa di un terreno lasciatogli in eredità, che in quanto primogenito aveva ereditato in toto. Il richiedente dichiarava che a causa di tali scontri la comunità ha deciso di riunire i due uomini al fine di trovare una soluzione, tuttavia in data 24.12.1999 lo zio aveva avvelenato il padre del richiedente che quindi sarebbe deceduto. Il richiedente afferma di aver bevuto la stessa bevanda con cui il padre sarebbe stato ucciso, ma di essere stato soccorso e salvato prontamente tramite l'azione di un guaritore che con erbe gli ha consentito di vomitare il veleno. Il sig. ██████ dichiarava che in seguito alle minacce dello zio, lui e la sua famiglia si sono trasferiti a casa del nonno materno, dove il richiedente ha continuato a studiare e svolgere attività lavorativa occasionale. Il richiedente dichiarava di essersi sposato nel dicembre 2013 ed aver affittato un'abitazione per vivere con la moglie, che quest'ultima al momento del matrimonio aspettava un bambino, ma che la gravidanza ha incontrato delle difficoltà che per ragioni economiche non sono state affrontate adeguatamente con la conseguenza che la donna è morta. Il sig. ██████ dichiarava che la propria suocera lo ha informato che non si sarebbero occupati delle spese funebri e della sepoltura della ragazza in quanto il ricorrente non aveva pagato la dote, il sig. ██████ ha quindi procurato il denaro per pagare alla famiglia della moglie la dote, ha assistito al funerale della ragazza ed ha successivamente deciso di abbandonare il paese, provato per le sofferenze subite.

Il richiedente afferma di non essersi rivolto alla polizia in seguito alla morte del padre, in quanto tutta la comunità era a conoscenza dei contrasti tra i due fratelli.

Il sig. ██████ dichiara che una volta lasciata la Nigeria, si è recato in Libia dove ha lavorato come meccanico, lì un giorno ha preso un taxi e dei terroristi lo hanno derubato e nascosto nel cofano dell'automobile, la polizia è riuscita a liberarlo, ma lo ha portato in prigione, successivamente è stato trasferito in un altro ente carcerario e da lì è riuscito a fuggire.

Il richiedente dichiara di essere in contatto con un amico che le dà notizie della madre, quest'ultima, difatti, dopo la sua partenza era molto preoccupata per lui perché sapeva che a causa del dolore per la morte della moglie, il richiedente non mangiava, non interloquiva con nessuno e voleva suicidarsi.

Il sig. ██████ afferma di non poter tornare nel proprio paese in quanto lo zio potrebbe ucciderlo o farlo uccidere per il timore che il suo ritorno sia finalizzato alla riappropriazione dell'eredità del padre.

La Commissione ha negato la protezione internazionale atteso che il richiedente afferma di non poter tornare in Nigeria in quanto lo zio potrebbe ucciderlo per evitare che il richiedente vendichi la morte del padre, tuttavia, tale timore non troverebbe alcun riscontro, in quanto il padre sarebbe stato ucciso nel 1999 e da allora lo zio, non avrebbe posto in essere alcuna minaccia contro il richiedente. La madre che il richiedente sente regolarmente, non gli ha riferito di problemi con lo zio. Il timore che lo zio possa uccidere il richiedente appare pertanto non fondato.

La Commissione ritenendo che non risultino apprezzabili, né per provenienza, né per profilo personale del richiedente o altri elementi emersi in sede di audizione, gravi motivi di carattere umanitario tali da trasmettere gli atti al Questore per le determinazioni di cui all'art. 32 co. 3 D.Lgs 25/2008, nemmeno in ragioni di obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano, come da esplicito rinvio all'art. 5 co. 6 Testo Unico dell'Immigrazione, escludeva pertanto il riconoscimento anche della residuale forma di protezione umanitaria.

A sostegno del ricorso la difesa del richiedente allegava:



- Che il sig. ██████ approdato in Italia il 24.11.2014, veniva temporaneamente assegnato ad un C.A.S. in provincia di Nuoro e qui iniziava la procedura volta al riconoscimento della protezione internazionale. A seguito di notifica del rigetto da parte della Commissione territoriale di Cagliari in data 05.08.2015 il ricorrente adiva il Tribunale di Cagliari proponendo ricorso ex art. 35 D.lgs. 25/08, assistito dall'Avv. ██████. Inizialmente veniva fissata udienza di comparizione delle parti in data 08.05.2017 ma *medio tempore* essendo cambiato il Giudice titolare della causa, l'udienza veniva anticipata al 29.03.2016. Il ricorrente, trasferitosi nel mentre in Toscana avendo perso il diritto a rimanere nel circuito dell'accoglienza, non veniva a conoscenza dell'anticipazione dell'udienza e nonostante i suoi continui tentativi di contattare telefonicamente l'avvocato, questo si rendeva completamente irreperibile. Pur andando incontro a notevoli difficoltà economiche, il sig. ██████ tentava senza successo addirittura di incontrarlo in studio, come dimostrano i biglietti aerei e del traghetto a/r per la Sardegna oltre che le ricevute di pernottamento presso strutture alberghiere di Cagliari. Da parte del difensore – ad ogni modo - non riceveva più nessuna comunicazione. Soltanto in data 10.09.2018, dopo aver finalmente ricevuto autorizzazione ad accedere temporaneamente al fascicolo telematico da parte del Tribunale di Cagliari si scopriva che, il difensore Burchi non compariva all'udienza del 29 marzo 2016 né tanto meno alla successiva udienza del 26 aprile 2016 e pertanto la causa, ex art. 309 c.p.c., veniva cancellata dal ruolo;
- In merito al percorso di integrazione svolto dal ricorrente che il sig. ██████ dopo aver trascorso circa 1 anno a Prato, frequentando autonomamente corsi di Italiano presso il CPIA di Prato, e lavorando, seppur senza contratto, presso una fabbrica cinese di abbigliamento, si trasferiva a Pistoia vivendo con un connazionale presso l'abitazione dello stesso regolarmente locata. Pur essendosi tesserato presso la Misericordia di Uzzano, a causa della scadenza del permesso di soggiorno, non ha potuto svolgere attività di volontariato;
- In merito alla condizione di vulnerabilità del ricorrente che il sig. ██████ ha una critica condizione psico-fisica, difatti la perdita, così giovane, della donna e del figlio, sommatosi alla precedente morte del padre ed ai timori di vendetta familiare, lasciavano il ricorrente in uno stato di totale depressione: l'ansia e la paura erano tali da indurlo addirittura ad episodi autolesionistici, come il rifiuto del cibo e i tentativi di suicidio. Una volta in Italia, sottoposti alle visite mediche di controllo, gli veniva altresì diagnosticata la gastroenterite, patologia per la quale è assolutamente necessario rimanere costantemente idratati e sottoporsi a periodici controlli che tuttavia – una volta rimasto privo del titolo di soggiorno – difficilmente ha potuto effettuare. In riferimento all'aspetto psicologico, vi sono stati ulteriori peggioramenti, difatti nel gennaio 2018 il sig. ██████ ha ricevuto notizia della morte del fratello minore, nelle medesime circostanze del padre, lo zio lo ha difatti avvelenato. Tale notizia ha provocato al ricorrente una grave crisi di ansia e da esser trasportato in ospedale in ambulanza. Nel referto del 09.01.2018 si apprende di “*accessi di pianto, agitazione, tachicardia e tachipnea*” al punto da necessitare l'intervento dello psichiatra. In data 25.05.2018 un secondo episodio. Diagnosi, anche questa volta, “*disturbi psichici*”. Appare dunque evidente che il sig. ██████ necessita di assistenza psicologico/psichiatrica, tali cure, oltre ad essere particolarmente costose, necessitano di un dato lasso di tempo, finì questi che senza permesso di soggiorno e senza un lavoro regolare risultano impossibili da raggiungere;
- In merito al diritto al riconoscimento della protezione umanitaria ex artt. 5, co. 6 d.lgs. 286/98 il difensore rilevava che la Questura doveva e poteva effettuare la verifica della sussistenza dei requisiti per il riconoscimento della protezione umanitaria dato che il riconoscimento della protezione umanitaria ex art. 19 co. 1 D.Lgs 286/98 non richiede che la minaccia necessariamente provenga da guerre, persecuzioni o violenti conflitti etnici o familiari. La protezione umanitaria garantisce una copertura maggiore quanto questi beni sono pregiudicati o gravemente minacciati da veri e propri disastri umanitari, talvolta epocali o diffusi in un



ampio arco temporale. Talvolta locali e circoscritti nel tempo. La protezione umanitaria copre dal rischio di rimpatrio a fronte di emergenze umanitarie determinate da condizioni socio economiche drammatiche, conseguenze di guerre (civili e non) ancorché cessate o limitate ad un territorio limitrofo. E' la situazione di molti paesi dell'africa sub-sahariana anche nelle parti non direttamente colpite ma molto vicine alle aree soggette a violenza terroristica, ad esempio la cintura Middle Belt della Nigeria; o di fronte a conflitti violenti considerati di bassa densità, come in alcuni periodi ed in alcune aree del Delta del Niger, sempre in Nigeria; a fronte di sradicamenti sociali consumati a causa di disastri ambientali come in Bangladesh; a fronte di condizioni sociali gravissime, senza alcuna possibilità di reinserimento dopo la cessazione degli scontri violenti che hanno seguito un rovesciamento di un regime o un colpo di Stato o un conflitto etnico drammaticamente violento cui sono stati esposti inermi cittadini. Sebbene non siano né la povertà né l'età anagrafica i beni protetti dalla norma, queste ed altre condizioni umane possono rilevare sulla condizione di vulnerabilità dell'individuo in un determinato contesto. Ed è per questo che, nel caso di specie, rilevano *in primis* la peculiare fragilità psicologica del sig. ████████, che si aggiunge ad una condizione fisica parimenti provata e instabile, e conseguentemente, la valutazione di questi due fattori nel contesto sociale di provenienza, il Delta State in Nigeria.

Per tali ragioni il ricorrente ha avanzato richiesta per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari.

In sede di audizione davanti al giudice il richiedente ha riferito: “ Vivo con il mio amico nigeriano in Uzzano-Pescia. Per tornare in Sardegna utilizzavo la nave o l'aereo, il campo di accoglienza in cui mi trovavo era a Lanusei, era un posto sperduto, il centro si trovava tra le campagne. Il proprietario del centro si chiamava Michele, la distanza tra la città più vicina ed il campo era di 2 ore e mezzo 3 ore, non avevamo alcun accesso alla scuola o alla chiesa, potevamo solo mangiare ed a volte ricevevamo la visita di un infermiere. L'unica volta che ho incontrato il mio vecchio difensore è stato il giorno in cui sono andato da lui per proporre ricorso, da quella volta in poi, tutte le volte che mi sono recato nel suo ufficio era sempre occupato. Non vorrei tornare in Sardegna “.

2. Valutazione delle prove

Va premesso che l'esame e l'accertamento giudiziale delle domande nell'ambito del settore della protezione internazionale è caratterizzato dal dovere di cooperazione del giudice e del principio di attenuazione dell'onere della prova (art. 3 d.lgs.n.251/2007 e art. 8 d.lgs. n25/2008; Cass. 8282 del 2013, si veda inoltre Cass. n. 18130/2017)

Il quadro normativo prevede un esame riservato, «individuale, obiettivo ed imparziale» (artt. 8, co. 2, d.lgs. 28.1.2008, n. 25, e 6, co. 3, d.p.r.12.1.2015, n. 21), articolato sulle «circostanze personali del richiedente, (Art. 3, co. 3, lett. a) e c) d.lgs. 19.11.2007, 251) sull'eventuale documentazione presentata nonché su «tutti i fatti pertinenti che riguardano il Paese d'origine al momento dell'adozione della decisione». L'art. 3 comma 5 del d.lgs. n. 251 del 2007 prevede che nel caso in cui alcune dichiarazioni del richiedente non siano sostenute da prove, si ricorra ad una serie di indici integrativi che devono guidare il giudizio di attendibilità.

In particolare se il richiedente non ha fornito la prova di alcuni elementi rilevanti ai fini della decisione, le allegazioni dei fatti non suffragati da prova vengono ritenute comunque veritiere se: a) il richiedente ha compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda; b) è stata fornita un'idonea motivazione dell'eventuale mancanza di altri elementi significativi; c) le dichiarazioni rese sono coerenti e plausibili e correlate alle informazioni generali e specifiche riguardanti il suo caso; d)



il richiedente ha presentato la domanda il prima possibile o comunque ha avuto un valido motivo per tardarla; e) dai riscontri effettuati il richiedente è attendibile (v. Cass. 6879/11).

Non è in primo luogo significativo e comunque non può ritenersi dirimente che della sua vicenda il richiedente non conservi prova documentale perché i fatti allegati non implicano che il richiedente sia venuto in possesso di atti pubblici delle autorità in grado di dare riscontro alla narrazione. A parere di questa autorità giudicante, quanto narrato dal ricorrente appare verosimile, lo stesso, difatti, in sede di audizione ha fatto ogni sforzo per circostanziare gli eventi ed arricchirli di ogni particolare. La stessa Commissione ha preso a base il racconto per negare rilevanza ai fatti non per negarne la dimostrazione.

Ad ulteriore riprova delle vicende narrate, la difesa ha prodotto tra gli allegati, l'affidavit nel quale si attestano le cause di morte del fratello del ricorrente.

La condizione psico-fisica del ricorrente appare comprovata da certificati medici (di pronto soccorso e non) prodotti dalla difesa; inoltre in sede di audizione di fronte a questo giudice il ricorrente mostra, riservandosi di produrla telematicamente, ricetta medica indicante terapia antidepressiva.

Per i motivi suddetti, quanto narrato dal ricorrente, non può che essere considerato veritiero.

3. La inapplicabilità del DL 113/18 alle domande di protezione proposte prima della sua entrata in vigore

Per le seguenti considerazioni in diritto, ad avviso dell'odierno giudicante, nel DL 113/2018 non si rinviene alcuna deroga (né esplicita né implicita) alla previsione di cui all'art. 11 delle preleggi del c.c. che, come noto, contiene il principio generale secondo il quale la legge non dispone che per l'avvenire e non ha effetto retroattivo.

Inoltre, neppure l'applicazione del DL 113/2018 *ratione temporis*, pare al giudice che possa ragionevolmente comportare l'abrogazione della protezione per motivi umanitari per gli stranieri che ne abbiano fatto richiesta prima del 5 ottobre 2018.

In premessa

Al giudice appare molto significativo che un provvedimento legislativo con così forte connotazione non abbia espressamente previsto la retroattività della nuova disciplina.

Il canone interpretativo *ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit* assume un rilievo ancora maggiore in relazione alla disciplina introdotta attraverso un decreto legge, naturalmente sottratto alla mediazione parlamentare, e dunque ispirato da una matrice maggiormente omogenea.

La mancanza di espressa disciplina transitoria risulta però ragionevole considerando che la scelta della retroattività avrebbe prodotto effetti a tal punto discriminatori sui diritti dei richiedenti asilo da rivelarsi inidonea a superare il controllo di costituzionalità, financo di non manifesta incostituzionalità, riservato al Presidente della Repubblica.

L'applicazione retroattiva avrebbe infatti determinato un'irragionevole disparità di trattamento dei richiedenti asilo a causa dell'attuale e *contra legem* durata dei procedimenti e dei processi di protezione internazionale nel nostro paese, di gran lunga superiore ai termini previsti dalla legge, a dispetto del principio di effettività della tutela giurisdizionale (art. 24, 101, Cost. e 47 della Carta UE). Dato che non può sottacersi che tale diversa durata avrebbe risentito e risente delle più varie casualità burocratiche, come la differente ripartizione delle risorse amministrative e giudiziarie nei distretti competenti, la disomogenea dislocazione dei richiedenti nel sistema di accoglienza dei centri distribuiti sul territorio nazionale prevalentemente in funzione delle disponibilità degli enti locali, le diverse modalità di trattazione dei procedimenti, (laddove in molti Tribunali si è dato precedenza alle controversie instaurate davanti alle nuove sezioni specializzate a discapito di quelle introdotte in precedenza, mentre in altri si è seguito l'ordine cronologico); infine, ma il rilievo è in questa sede



primario, sulla ritardata trattazione dei procedimenti ha inciso ed incide anche il ritardo, che può arrivare ad essere di oltre un anno , maturato dalle Commissioni territoriali nel deposito dei provvedimenti a seguito dell'audizione del richiedente.

Sul punto, infine, ancora in via preliminare merita una, pur breve, considerazione il rischio che l'opzione della retroattività (o quella dell'applicazione *ratione temporis* della disciplina sopravvenuta alle domande già proposte) si sarebbe inserita in quello che è stato definito, in un recente e lucido contributo dottrinale, come un conflitto endemico con la Corte Edu, in punto di "abuso di retroattività", evidenziando come la Corte di Strasburgo ragioni in termini di abuso del processo mediante cattivo uso del potere legislativo proprio con particolare attenzione a quei casi, come quello in esame, dove lo Stato o sue amministrazioni siano parti del giudizio in cui la retroattività avrà un effetto pregiudizievole.

Fatte queste considerazioni preliminari può esaminarsi, *funditus*, la problematica della successione cronologica di norme differenti .

6.a In punto di retroattività

Nel merito della questione, sul piano testuale, si è già rilevato come una norma transitoria manchi in punto di riconoscimento della protezione per gravi motivi umanitari.

Ma, ad avviso del giudicante, dalla nuova disciplina non può neppure ricavarsi una implicita previsione di retroattività dalla previsione transitoria, questa sì espressamente prevista dal legislatore nell'art. 1, co. 9, del DL 113/2018, per le formalità di rilascio amministrativo dei permessi di soggiorno per protezione umanitaria, riconosciuta dalle Commissioni prima della data di entrata in vigore del DL 113/2018.

L'art. 1, co. 9, del DL 113/2018, con riferimento al rinnovo, prevede infatti che il nuovo permesso per la protezione umanitaria assuma la veste formale del permesso per casi speciali conservando il medesimo contenuto del permesso di soggiorno previsto dalla disciplina previgente.

Si tratta di norma che appare senza dubbio rivolta esclusivamente a disciplinare il rilascio, da parte dell'organo amministrativo, dello specifico permesso di soggiorno e perciò diretta ad uniformare il catalogo dei permessi e la relativa modulistica, come si evince anche dalla circolare di attuazione emanata dal Ministero dell'interno il 15 ottobre 2018.

In questo senso depone l'inequivoco tenore letterale della norma che neppure prende in considerazione la protezione umanitaria negata in sede amministrativa ma riconosciuta dagli organi giudiziari di primo o secondo grado (in accoglimento del ricorso del richiedente), anche prima dell'entrata in vigore del decreto legge, con ciò evidentemente ritenendo intangibile persino la veste formale del permesso da emettere in accoglimento del provvedimento giudiziario coperto dal giudicato.

Né si può ritenere che la previsione sopra menzionata abbia, non espressamente, bensì solo implicitamente derogato all'art. 11 delle preleggi del c.c., optando in favore della retroattività del nuovo regime; questo si ritiene in forza del fatto che l'art. 1, co. 9, contiene la mera previsione della unificazione, sotto il profilo amministrativo, del permesso conseguente al riconoscimento delle nuove forme di protezione riconosciute dalla Commissione, collocando il nuovo permesso connesso allo status di protezione umanitaria, almeno formalmente, nella categoria onnicomprensiva del permesso per casi speciali, assieme alle nuove ipotesi di permessi che per natura e presupposti risultano del tutto differenti dal permesso per protezione umanitaria, ormai interamente espunto dall'ordinamento. Ma nel far ciò, l'art. 1, co. 9, così come la disciplina del rinnovo contenuta nell'art. 1, co. 8, del DL citato, in nessun modo escludono che il diritto alla protezione umanitaria possa esser riconosciuto all'esito dei procedimenti amministrativi e giurisdizionali in corso. Non si rinviene, infatti, alcuna incompatibilità logica e sistematica tra i commi 8 e 9 dell'art. 1 del DL 113/2018 e la permanenza di effetti (sui procedimenti in corso) della previgente disciplina sulla protezione umanitaria.

Dunque non vi sono ragioni né di ordine sistematico né tantomeno di natura lessicale che consentano di ritenere retroattiva la nuova disciplina.



Si deve inoltre considerare che la diversa opzione della retroattività produrrebbe un assetto del tutto irragionevole del diritto di asilo dello straniero; un assetto che farebbe dipendere dall'esito della decisione amministrativa adottata dalla Commissione (ancorché errata e soggetta a verifica giurisdizionale) la regola sostanziale del giudizio di riconoscimento del diritto dello straniero.

Dato che la retroattività del DL 113/2018 esporrebbe il richiedente, in caso di esito negativo del procedimento davanti alla Commissione territoriale, alla perdita del diritto garantito dalla legge previgente e ciò anche a fronte di un provvedimento illegittimo di diniego.

Si potrebbe, invece, giovare del vecchio regime solo il richiedente al quale la Commissione territoriale abbia riconosciuto la protezione umanitaria.

Un esito concernente un diritto fondamentale, irragionevolmente differenziato dalla decisione di un organo amministrativo davanti al quale, è bene ricordarlo, il richiedente si presenta privo di ogni strumento difensivo, senza difesa tecnica, davanti all'autorità di uno Stato estero.

Per queste ragioni, ad avviso del giudicante, il fatto che nulla la norma espressamente preveda in punto di applicabilità della nuova disciplina alle domande amministrative e giurisdizionali ancora pendenti, non può significare che la protezione umanitaria non sia riconoscibile a chi abbia già proposto la sua domanda, sotto qualsiasi forma, prima dell'entrata in vigore del decreto legge; al contrario, impone di ritenere che la disciplina sostanziale debba restare quella vigente al momento della presentazione della domanda, dovendosi circoscrivere l'applicazione del comma 9 dell'art. 1 del DL 113/2018 alle modalità formali di rilascio del nuovo permesso di soggiorno modellato su quello per casi speciali e fermo il contenuto dei diritti ad esso connessi, la cui ampiezza rimane perimetrata sul modello del precedente permesso per motivi umanitari.

In definitiva questo giudice ritiene che l'art. 1 (rivolgendosi esclusivamente ai Questori nei commi 8 e 9), non consenta di ritenere derogato, né espressamente, né implicitamente, l'art. 11 delle preleggi al c.c. ed il principio generale di irretroattività della legge sostanziale.

6.b In punto di immediata applicabilità ratione temporis della nuova disciplina

Ferma dunque la irretroattività della nuova disciplina, resta da stabilire se l'applicazione, a partire dal 5 ottobre 2018 del DL113/2018, impedisca al giudice, per il futuro, di riconoscere il diritto alla protezione umanitaria, sulla base dei presupposti, nelle forme e con i contenuti previsti dalle norme abrogate.

Nell'affrontare questo diverso profilo appare necessario richiamare in primo luogo la incontrovertita natura di diritto soggettivo, assoluto, di matrice costituzionale e l'appartenenza al novero dei diritti fondamentali, del diritto di asilo, in tutte le sue differenti forme di attuazione: vero è che nell'ambito del diritto di asilo va annoverata una pluralità eterogenea di status, frutto sia del diritto internazionale pattizio, sia della conformazione prodotta dal diritto dell'Unione, sia dell'esercizio della discrezionalità lasciata dalla disciplina europea al singolo Stato membro, nell'attuazione delle direttive ma ancora di più in quegli spazi normativi ancora non occupati da norme dell'Unione. Una discrezionalità legislativa che è stata esercitata, dall'Italia, in essenziale attuazione della nostra Costituzione.

In questo senso, merita ricordarlo, si sono espresse più di una volta le Sezioni unite della Corte di Cassazione secondo le quali *“La qualifica di rifugiato politico, secondo le previsioni della Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951, che garantisce ad ogni rifugiato il libero e facile accesso ai tribunali nel territorio degli stati contraenti, con conseguente sostanziale parificazione del rifugiato al cittadino ai fini della delibazione relativa alla sussistenza della giurisdizione, costituisce come quella di avente diritto all'asilo - della quale si distingue, perché richiede, quale fattore determinante, un fondato timore di essere perseguitato, cioè un requisito che non è considerato necessario dall'art. 10, 3 comma, Cost. - uno status, un diritto soggettivo, con la conseguenza che tutti i provvedimenti, assunti dagli organi competenti in materia, hanno natura meramente dichiarativa e non costitutiva, per cui le controversie riguardanti il riconoscimento del diritto di asilo*



o la posizione di rifugiato rientrano nella giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria (Cass., sez. un., 26.5.1997, n. 4674)" (SU 907/1999).

E con specifico riferimento alla protezione umanitaria all'interno del diritto costituzionale di asilo si legge anche in Cass. SU sentenza 19393/2009 che: *"la situazione giuridica soggettiva dello straniero che chieda la concessione della protezione umanitaria sulla base delle norme indicate, ha consistenza di diritto soggettivo costituzionalmente protetto, costituendo una delle forme di realizzazione del diritto di asilo previsto dall'articolo 10 Cost., comma 3 e avendo natura di diritto umano fondamentale, in quanto attiene alla vita e all'incolumità fisica della persona, e come tale oggetto di protezione alla stregua degli obblighi internazionali".* Ed ancora corre l'obbligo evidenziare il seguente rilevante passaggio della stessa decisione: *"In conclusione, la situazione giuridica dello straniero che richieda il rilascio di permesso per ragioni umanitarie ha consistenza di diritto soggettivo, da annoverare tra i diritti umani fondamentali con la conseguenza che la garanzia apprestata dall'articolo 2 Cost., esclude che dette situazioni possano essere degradate a interessi legittimi per effetto di valutazioni discrezionali affidate al potere amministrativo, al quale può essere affidata solo l'accertamento dei presupposti di fatto che legittimano la protezione umanitaria, nell'esercizio di una mera discrezionalità tecnica, essendo il bilanciamento degli interessi e delle situazioni costituzionalmente tutelate riservate al legislatore".*

Dunque non può negarsi la natura di diritto soggettivo della situazione giuridica soggettiva e la natura meramente dichiarativa del relativo provvedimento (tanto amministrativo quanto giudiziario) di riconoscimento della protezione umanitaria, come strumento residuale ed a presupposti non tipizzati. Residuale non perché marginale ma perché subordinato all'insussistenza delle ipotesi di più grave necessità di protezione.

Clausola generale, dotata di copertura costituzionale e ricettiva degli obblighi internazionali gravanti sull'Italia ai sensi ex dell'art. 10 Cost. e dei diritti fondamentali della persona umana di cui all'art. 2 della Cost. perché rivolta a proteggere dal pericolo di gravi danni al nucleo essenziali dei diritti della persona, non tipizzabili ex ante, ma pur sempre derivanti dalla minaccia concreta di lesione di diritti fondamentali nel paese di provenienza.

Perciò, il rango primario del diritto in esame porta a ritenere che la ricostruzione sistematica debba continuare a muovere, anche dopo l'entrata in vigore del DL113/2018, dal considerare che la fonte superiore del diritto di asilo resta la Costituzione, la cui lentissima, ma progressiva, attuazione normativa ha trovato momenti fondamentali dapprima nel recepimento della Convenzione di Ginevra del 1951 (con il successivo seguito del superamento delle riserve cronologiche e territoriali), poi con l'adozione della disciplina UE volta ad uniformare la soglia minima, non massima, di tutela garantita dai singoli Stati membri; infine, per quanto qui interessa, attraverso la clausola aperta, costituita dai gravi motivi umanitari di protezione dal rischio elevato di sacrificio dei diritti fondamentali nel paese di origine, diverso da quello per cui è prevista altra forma di protezione. In questa sede non è necessario verificare l'applicabilità diretta dell'art. 10, co. 3, Cost. perché, per quanto si è detto e si dirà, all'odierno ricorrente, che ha richiesto prima del 5 ottobre 2018 la protezione (in via amministrativa o giudiziale non rileva) si applica la disciplina sino a quella data vigente. Ai nostri fini rileva però che la protezione umanitaria sia stata del tutto espunta dall'ordinamento per decreto legge, rendendo per tale ragione necessaria la verifica della disciplina applicabile *ratione temporis*. Alle medesime ed irragionevolmente discriminatorie, conseguenze che l'adozione della irretroattività, per quanto detto produrrebbe, si giungerebbe anche in forza dell'applicazione della nuova disciplina alle domande di protezione umanitaria presentate a partire dal 5 ottobre 2018. Fermo quanto sopra argomentato, si devono sul punto aggiungere le seguenti considerazioni, ritenute dirimenti ad avviso del giudicante.

È noto che la norma sopravvenuta ancorché non retroattiva sia inapplicabile, *"oltre che ai rapporti giuridici già esauriti, anche a quelli ancora in vita alla data della sua entrata in vigore, ove tale applicazione si traduca nel disconoscimento di effetti già verificatisi ad opera del pregresso fatto*



generatore del rapporto, ovvero in una modifica della disciplina giuridica del fatto stesso” (cfr. Cass. civ., sez. I, 14-02-2017, n. 3845).

Mentre è applicabile il principio opposto quando la modifica non sostituisca il fatto generatore con un diverso evento materiale.

Ora in primo luogo va considerato che nel caso del procedimento (e del processo) di verifica dei presupposti per il riconoscimento della protezione umanitaria l'ordinamento non prevede un procedimento di natura bifasica quale quello riscontrato invece dalla Corte di cassazione in materia di presupposti per il ricongiungimento familiare (Cass. 7218 del 2011, Cass. 22307 del 2011). La disciplina prevede un filtro amministrativo a discrezionalità tecnica vincolata, sottoposto ad integrale riesame giurisdizionale. Non è riscontrabile una fattispecie complessa a formazione progressiva come quella riscontrata dalla Corte Suprema nel procedimento per ricongiungimento familiare.

In secondo luogo la protezione umanitaria ha, melius, aveva prima della sua abrogazione, il suo fatto generatore nella grave violazione dei diritti umani fondamentali (libertà fondamentali secondo l'art. 10, co. 3, Cost.) nello stato di provenienza, fattore indefettibile di costrizione all'espatrio. La circostanza che il fatto generatore sia da rinvenire proprio in quella congerie di minacce soggettive e pericoli oggettivi per la incolumità del richiedente si ricava chiaramente anche dalla giurisprudenza che, a partire dalla sentenza della Corte di cassazione 4455/2018, valorizza il parametro della integrazione in Italia *esclusivamente* come misura di valutazione dell'attuale vulnerabilità. Nella sentenza si ricorda infatti come la condizione personale che ha determinato la ragione dell'espatrio debba essere requisito indefettibile per il riconoscimento della protezione. Vi si legge dunque che “Tale punto di avvio dell'indagine, è intrinseco alla ratio stessa della protezione umanitaria, non potendosi eludere la rappresentazione di una condizione personale di effettiva deprivazione dei diritti umani che abbia giustificato l'allontanamento”.

Ne consegue che il giudicante ritiene di tutta evidenza che il legislatore del decreto legge abbia mirato ad incidere sul fatto generatore del diritto, abrogando del tutto la clausola generale contenuta nell'art. 5, co., 6, del D.Lgs. n. 286/98 cit., ed abolendo integralmente la disciplina (ordinaria) della protezione umanitaria.

La sostituzione con le forme di protezione speciale è, in realtà, solo apparente, perché il novero delle situazioni specifiche, in gran parte svincolate dalle ragioni di fuga dal paese di origine e dalla connessione della richiesta di protezione con la grave violazione dei diritti umani fondamentali in quello stesso paese, nulla ha a che vedere con il diritto costituzionale di asilo di cui la protezione umanitaria era, prima dell'entrata in vigore del decreto legge in esame, una modalità di attuazione. Perciò è necessario constatare che la nuova disciplina ha radicalmente modificato la disciplina del fatto generatore del diritto, e non solo il suo contenuto, vale a dire il complesso di diritti ricompresi nello status, questi ultimi sì certamente suscettibili di nuova regolamentazione perché ontologicamente e funzionalmente distinti da esso e non ancora acquisiti nella sfera della persona (cfr. Cass. civ., sez. lav., 27-03-2017, n. 7788).

Sicché, risulta con evidenza che il legislatore non ha, con il DL 113/18, modificato, aggravandoli i presupposti per l'esercizio del diritto alla protezione umanitaria, perché la nuova disciplina ha del tutto eliminato la previsione della protezione umanitaria nel nostro ordinamento giuridico espungendo chirurgicamente sia la clausola generale richiamante i gravi motivi umanitari sia ogni riferimento ai permessi per motivi umanitari.

La conclusione è confermata dal fatto che il decreto legge non ha eliminato le norme relative a permessi di protezione sociale, per minacce subite nel territorio nazionale (art. 18 TUI) e per violenza domestica commessa sul territorio nazionale (art. 18 bis TUI). Tutte forme di protezione che non hanno giustificazione nella minaccia proveniente dal paese di origine e non sono espressione del diritto di asilo.

Come non lo sono i permessi di nuovo conio introdotti dal decreto.



Non lo è il permesso per calamità (di cui al nuovo art. 20 bis TUI) circoscritto alle calamità contingenti ed eccezionali od il permesso per motivi di salute “di eccezionale gravità, accertate mediante idonea documentazione, tali da determinare un irreparabile pregiudizio alla salute degli stessi, in caso di rientro nel Paese di origine o di provenienza”, agganciati alla tutela prevista dall’art. 32 Cost. e non dall’art 10, co. 3, Cost..

Tantomeno lo è il permesso di soggiorno per atti di elevato valore civile di cui al nuovo art. 42 bis TUI.

Infine la permanenza del pur modificato (nell’art. 32, co. 3 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25), permesso riconoscibile quando ricorrano i presupposti di cui all’art. 19, co. 1 e 1.1, del d.lgs n. 286/ 1998 e non sia riconosciuta la protezione internazionale non incrina la ricostruzione sopra proposta perché si tratta all’evidenza della traduzione interna del principio di non respingimento delimitato ai casi coincidenti con le protezioni sussidiarie di rifugio escluse da motivi ostativi.

Cosicché anche la disamina singolare delle nuove ipotesi di permesso di soggiorno, congiunto con quello delle protezioni non abrogate o solo modificate dalla riforma conferma le abolizioni della protezione umanitaria attuativa del diritto di asilo costituzionale.

Si rinviene nel nuovo assetto una radicale alterità dei nuovi istituti rispetto alla disciplina della protezione umanitaria attuativa del diritto costituzionale di asilo, perché i nuovi casi speciali e le forme di permesso di protezione sociale o della salute, non sono attuazione del diritto costituzionale di asilo giacché sconnessi dal presupposto del pericolo di lesione dei diritti fondamentali nel paese di origine.

Da ciò deriva che nell’esaminare la nuova fattispecie e verificarne la compatibilità con la Carta costituzionale, al giudice non resta alcuno spazio per un’interpretazione costituzionalmente delle nuove norme ma solo la scelta tra l’attivazione del controllo di costituzionalità per contrasto con l’art. 10, co. 3, Cost. e la strada dell’applicazione diretta dell’art. 10, co. 3, Cost. per tutte le ipotesi di minaccia derivante dalla violazione dei diritti fondamentali nel paese di origine, diverse dalle ipotesi che integrano il diritto al riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria

Ed allora se è vero, come ritiene il giudice, che non vi è continuità alcuna tra la fattispecie di protezione umanitaria e condizioni per il rilascio del permesso di protezione per casi speciali non potrà, anche per tale motivo, aver luogo l’applicazione della disciplina superveniens alle domande di protezione umanitaria, che nel regime previgente aveva presupposti del tutto differenti da quelli dei nuovi permessi.

La legge sopravvenuta si sostanzia, nel nostro caso, in un’abrogazione integrale delle forme di permesso per ragioni umanitarie, abrogazione perfezionata attraverso l’espunzione chirurgica dalla disciplina dello straniero di ogni riferimento lessicale ai motivi umanitari.

Il legislatore ha cancellato questa espressione dall’ordinamento della protezione sicché non si può più ritenere che la protezione umanitaria sopravviva nei soli ambiti dei casi speciali.

Ne deriva che l’abrogazione integrale rende sicuramente inapplicabile lo ius superveniens anche solo con i limiti delineati nei precedenti della Corte di Cassazione sopra menzionati.

In sintesi, l’abrogazione integrale della clausola aperta, che connotava come atipici (non codificati) i presupposti della protezione e l’introduzione per converso di casi speciali di permesso di soggiorno svincolati dal presupposto fondante il diritto costituzionale di asilo, rappresentato dal sacrificio dei diritti fondamentali nel paese di origine, elide radicalmente il fatto generatore del diritto riconosciuto dalla disciplina preesistente e non può in alcun modo esser considerata una nuova disciplina della medesima situazione di fatto.

Ciò perché il nuovo regime dei permessi di soggiorno riguarda una serie di nuove situazioni di fatto diverse da quelle che davano luogo al riconoscimento del diritto alla protezione umanitaria e solo occasionalmente introdotte nel provvedimento di abrogazione di quest’ultima.



Sono infatti tutte previsioni che avrebbero potuto coesistere con la disciplina preesistente della protezione umanitaria.

Perciò, anche sotto questo secondo profilo l'abrogazione della protezione umanitaria non può applicarsi alle domande di protezione presentate prima della entrata in vigore del DI 113/2018. L'orientamento è stato condiviso nella riunione della sezione specializzata del Tribunale di Firenze tenuta ai fini di cui all'art. 47 quater Ord. Giud. e già espressa in numerosi provvedimenti.

4. Sulla protezione umanitaria ai sensi dell'art. 10 della Costituzione e degli artt. 5, sesto comma, e 19, primo comma, d. lgs. n. 286/1998.

Merita invece di essere accolta la domanda di protezione umanitaria fondata sul combinato disposto di cui agli artt. 5, sesto comma, e 19, primo comma, d. lgs. n. 286/1998 che impongono nel caso in esame il rilascio del permesso di soggiorno per gravi motivi di carattere umanitario.

L'art. 10 comma 3 Cost. recita "Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge".

L'art. 5 sesto comma del d. lgs. n. 286/1998 prevede "Il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno possono essere altresì adottati sulla base di convenzioni o accordi internazionali, resi esecutivi in Italia, quando lo straniero non soddisfi le condizioni di soggiorno applicabili in uno degli Stati contraenti, salvo che ricorrano seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano.

L'art. 19 (Divieti di espulsione e di respingimento) prescrive al comma primo nella versione riformata dalla legge 14 luglio 2017 n. 110 che " *In nessun caso può disporsi l'espulsione o il respingimento verso uno Stato in cui lo straniero possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali, ovvero possa rischiare di essere rinvioato verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione. Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani* (corsivo relativo alla parte introdotta dalla legge 14 luglio 2017 n.110)".

Non vi può esser dubbio perciò che la previsione dell'art. 5 comma 6 l. cit. in attuazione dell'art. 10 comma 3 , esca dall'ambito della protezione dalla persecuzione di cui all'art. 19 cit. per collocarsi su un diverso piano teorico e pratico, dato che l'art. 10 comma 3 Cost., nel prevedere la protezione dello straniero al quale sia impedito, nel suo paese, l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana non delimita le fonti della minaccia della lesione delle libertà democratiche.

Perciò il legislatore ordinario, con l'art. 5 comma 6 dlgs. cit. , ha preso atto (dando attuazione all'art. 10 comma 3 Cost) che la minaccia ai diritti umani dalla quale proteggere lo straniero a rischio di allontanamento non è circoscrivibile all'interno dell'ambito della disciplina dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria che coprono le responsabilità primarie degli Stati ma non tutti i rischi di violazione dei diritti umani nei paesi di origine dei richiedenti protezione.

Ad avviso del giudicante la protezione per gravi motivi umanitari certamente appartiene ancora al genus della protezione dello straniero, perché ha ad oggetto i limiti all'esercizio del potere nazionale di rimpatrio coattivo, ma non trova fonte nella disciplina sovranazionale della protezione cd.



internazionale. Si connota dunque come strumento nazionale di protezione dello straniero. E trova invece la sua fonte superiore nell'art. 10 comma 3 della Cost. e quella di rango ordinario nell'art. 5 sesto comma del d. lgs. n. 286/1998 in forza dei quali la protezione umanitaria costituisce la clausola di chiusura del sistema della protezione internazionale, rappresentando la traduzione (di rango ordinario) del diritto fondamentale (di rango costituzionale) contenuto nell'art. 10 comma 3 Cost che segna il limite insuperabile oltre il quale il potere di allontanamento da parte delle autorità nazionali non può mai spingersi a fronte di situazione di elevata vulnerabilità e grave pregiudizio dei diritti umani.

Quella costituzionale (art. 10 comma 3) è dunque una clausola generale aperta che il costituente prima, il legislatore ordinario poi, hanno consegnato all'attività interpretativa ed applicativa in primo luogo dei decisori amministrativi ed in ultima istanza dei giudici, nella consapevolezza che la minaccia ai diritti umani può assumere ed ha assunto nella storia dell'umanità forme imprevedute ed imprevedibili.

Ed è, dunque, per tali ragioni che nella norma in esame (l'art. 5 comma 6 dlgs. cit), in esecuzione di un obbligo costituzionale inderogabile, si estende, ulteriormente rispetto alla protezione di fonte sovranazionale, il limite al potere dello Stato di allontanamento dal territorio nazionale.

Mai infatti si è dubitato che vi possa esser un problema di compatibilità della disciplina della protezione umanitaria con il sistema della protezione derivante dalla disciplina eurounitaria, in base alla quale agli Stati membri è espressamente consentito di riconoscere una protezione anche al di là degli obblighi derivanti dal Sistema europeo comune di asilo (Corte di giustizia UE, 9 novembre 2010, *B. e D.*, C-57/09, punti 118-121; 18 dicembre 2014, C-542/13, *M'Bodj*, punti 43-47).

In ogni caso, ad avviso del giudicante, l'art. 10 comma 3 Cost., fissa nel nostro ordinamento un contro-limite di rango costituzionale all'esercizio della disciplina del potere di respingimento, efficace perciò anche eventualmente verso il diritto sovranazionale (anche eurounitario) al quale sarebbe comunque impedito di ridurre la protezione dello straniero soggetto a rischio di rimpatrio pericoloso per i diritti fondamentali, al di sotto della soglia di garanzia costituzionale.

Quanto sopra esposto consente di individuare la collocazione sistematica della protezione umanitaria ma ancora nulla dice della sua portata, del suo ambito di copertura.

Com'è noto in merito alla protezione umanitaria, la Corte di Cassazione ha affermato che “*secondo il consolidato orientamento di questa Corte (Cass. 4139 del 2011; 6879 del 2011; 24544 del 2011), la protezione umanitaria è una misura residuale che presenta caratteristiche necessariamente non coincidenti con quelle riguardanti le misure maggiori. Condizione per il rilascio di un permesso di natura umanitaria D.Lgs. n. 286 del 1998, ex art. 5, comma 6 è il riconoscimento di una situazione di vulnerabilità da proteggere alla luce degli obblighi costituzionali ed internazionali gravanti sullo Stato italiano*” (cfr. Cass. sentenza n. 22111/2014). Ad avviso del giudicante per caratteristiche non coincidenti non può intendersi che i beni protetti dalla protezione umanitaria siano diversi.

Sono pur sempre i diritti fondamentali della persona umana (in questo senso va inteso il riferimento costituzionale alle libertà democratiche contenuto nell'art. 10 comma 3 della Cost) a meritare una protezione tale da impedire allo Stato l'esercizio del potere di rimpatrio dello straniero. Certamente il novero dei beni protetti può assumere connotati differenti ed in questo senso è utile la ricognizione della Carta EDU come interpretata dalla Corte di Strasburgo, (in punto di divieto di allontanamento dal territorio nazionale si veda il consolidato orientamento della Corte Edu in merito al quale si citano a mero titolo esemplificativo le decisioni *Soering v. The United Kingdom, Application no. 14038/88*, 7 luglio 1989; *Cruz Varas and others v. Sweden, Application no.15576/89*, 20 marzo 1991; *MSS c. Belgium and Greece, Application no. 30696/09*, 21 gennaio 2011).

Ma è sul piano della identificazione della fonte della minaccia che l'ambito applicativo della protezione umanitaria esce dal cono di luce della protezione internazionale di fonte sovranazionale e proietta la sua capacità di copertura e protezione nelle zone d'ombra in quella sede non contemplate.



La protezione umanitaria infatti non richiede che la minaccia necessariamente provenga da guerre (internazionali o civili) da persecuzioni (statali o private), da violenti conflitti etnici o anche solo endo-familiari, verso i quali non venga prestata tutela dalle autorità di cui si è richiesta la protezione. La protezione umanitaria (si ribadisce, degli stessi beni protetti dalla protezione di fonte sovranazionale) garantisce una copertura maggiore quando questi beni siano pregiudicati o gravemente minacciati da veri e propri disastri umanitari, talvolta epocali e diffusi su un ampio arco temporale. Talvolta locali e circoscritti nel tempo.

La protezione umanitaria copre dal rischio di rimpatrio di fronte ad emergenze umanitarie determinate da condizioni socio economiche drammatiche conseguenza di guerre (civili e non) ancorché cessate o limitate ad un territorio limitrofo. E' la situazione di molti paesi dell'africa subshariana anche nelle parti non direttamente colpite ma molto vicine alle aree soggette alla violenza terroristica (ad es. la cintura centrale Middle belt della Nigeria); o di fronte a conflitti violenti considerati di bassa intensità (come in alcuni periodi ed in alcune aree del Delta del Niger nello Stato della Nigeria); a fronte di sradicamenti sociali consumati a causa di disastri ambientali (più o meno circoscritti nel tempo e nello spazio) come in Bangladesh; a fronte di condizioni sociali gravissime, senza alcuna possibilità di reinserimento dopo la cessazione degli scontri violenti che hanno seguito un rovesciamento di regime od un colpo di Stato od un conflitto etnico drammaticamente violento cui sono stati esposti (non apparati militari o aggregazioni paramilitari ma) inermi cittadini.

Tutte situazioni che impongono la protezione della persona fuggita da situazioni di estrema difficoltà di sopravvivenza o di elevato rischio quand'anche siano situazioni che possano apparire nel tempo superabili nel paese di origine e provvisorie.

In tali gravi condizioni obiettive e soggettive consistono i “seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano”.

Di qui la nozione di vulnerabilità pur sempre relativa alle condizioni personali vissute nel paese di origine ed a quelle che incontrerebbe il richiedente nel paese verso il quale chiede di non essere respinto; vulnerabilità, quella protetta dal permesso di soggiorno per motivi umanitari, non determinata dalle differenti minacce tipizzate dalle previsioni normative della protezione di fonte sovranazionale.

Dunque vulnerabilità intesa come esposizione al rischio di grave sacrificio dei diritti umani per ragioni diverse da quelle tipizzate dalla protezione di fonte sovranazionale.

Salute, integrità psico-fisica, dignità umana non sono beni diversi da quelli protetti dalla protezione di fonte sovranazionale. Ma sono aspetti della dimensione umana che in attuazione dell'art. 10 comma 3 della Costituzione devono trovare nella protezione umanitaria una copertura anche se minacciati da fenomeni diversi da quelli presi in considerazione dalla protezione del rifugiato e dalla protezione sussidiaria.

Con una particolare attenzione alle condizioni individuali , soggettive, di vulnerabilità.

Sotto tale profilo entra in gioco anche la valutazione della condizione sociale e culturale di provenienza. La condizione economico sociale di provenienza ha un ruolo determinante nella valutazione della vulnerabilità del richiedente. Così come la ha necessariamente la giovanissima età o, per converso, quella molto avanzata.

Non è la povertà o l'analfabetismo o la giovane età il bene protetto dalla norma. E dunque non sono queste le ragioni del riconoscimento della protezione umanitaria.

Ma queste , come altre condizioni umane, possono rilevare sulla condizione di vulnerabilità dell'individuo in un determinato contesto .

Perciò è necessario valutare da cosa ed in quale condizioni il richiedente è fuggito dal paese e cosa troverebbe in caso di rientro forzato dal punto di vista della possibilità di esercitare il nucleo essenziale dei suoi diritti come persona



Nel caso in esame il richiedente è fuggito dalla Nigeria per poi giungere in Libia ed essere soggetto ai trattamenti inumani e degradanti, a cui comunemente, gli immigrati sono stati e sono sottoposti a causa dei conflitti presenti nel territorio libico.

Il ricorrente proviene dalla regione del Delta State, in merito alla stessa il Jamestown Foundation, in un documento datato novembre 2016, riporta che nonostante la regione sud del Delta in Nigeria sia abbondante di riserve di petrolio che provvederebbero ampiamente al futuro sia della regione che della nazione, lo stato del Delta ha cominciato ad essere consumato dal degrado ambientale, dal furto incontrollato di petrolio, dalla distruzione dell'infrastruttura e da una nuova ondata di militanza anti governativa aggravata dalla frizione etnica e dalla rivalità politiche. Larghi tratti della regione del Delta hanno poco o nessuna presenza del governo o di infrastrutture di qualsiasi tipo. Per molti residenti, il loro unico contatto con il governo si verifica quando le truppe arrivano alla ricerca di militanti o di ladri di petrolio. I residenti del Delta lamentano regolarmente di essere trattati come militanti, potenziali militanti o sostenitori dei militanti. [...].

Ad aggiungersi a ciò, la condizione di estrema vulnerabilità del richiedente risiede in altri e più importanti fattori. In primo luogo, deve necessariamente essere preso in considerazione il totale "sradicamento" del ricorrente dal paese di origine: il sig. ██████████ ha infatti perso tutta la sua famiglia ad eccezione della madre; ha contatti solo con un amico che gli da notizie della stessa e non detiene alcuna sicurezza di carattere economico che gli possa garantire un vita dignitosa in caso di ritorno in Nigeria.

Dal narrato del ricorrente, appare difatti evidente, che lo stesso anche durante il suo vissuto in Nigeria viveva in condizioni di povertà, tanto che lo stesso in riferimento alla morte della moglie in sede di audizione dichiara: *"ci hanno dato una data, ma lei non ha partorito in quella data. L'ho portata in ospedale dove hanno detto che la pressione era troppo alta. Dovevano fare un'operazione ma dovevo pagare una quota. Sono andato a casa a prendere i soldi ma al ritorno ho visto mia madre che piangeva e il dottore ha detto che era morta. Mia suocera ha detto che non potevano seppellire mia moglie perché non avevo pagato la dote. Mi hanno detto di pagare prima, abbiamo cercato i soldi e abbiamo pagato."*

Tuttavia, elemento centrale e comprovante l'evidente vulnerabilità del ricorrente, è la condizione psico-fisica dello stesso: il ricorrente, fin dall'arrivo nel territorio nazionale italiano soffre di gastrite nervosa come documentato dai certificati allegati dalla difesa; inoltre a seguito della morte del fratello, il sig. ██████████ ha avuto crisi di ansia che lo hanno obbligato a due accessi al pronto soccorso. A parere di questa autorità giudiziaria appare dunque evidente l'esigenza che al ricorrente vengano garantite le cure necessarie alla sua guarigione.

Da ultimo, ma non per importanza, il sig. ██████████ ha mostrato un ottimo percorso di integrazione; nonostante l'allontanamento dal centro di accoglienza egli ha infatti autonomamente seguito i corsi di lingua italiana e conseguito le relative documentazioni presso il CPIA di Prato ed inoltre ha effettuato l'iscrizione presso la Misericordia di Uzzano.

Perciò deve ritenersi integrato il presupposto per il riconoscimento della protezione umanitaria per temporanea impossibilità di rimpatrio, non riconducibile alle previsioni dell'art. 14, lett. c), o gravi calamità naturali o altri gravi fattori locali ostativi ad un rimpatrio in dignità e sicurezza, (è prevista come presupposto per il riconoscimento della protezione umanitaria ai punti 3 e 4 della Circolare della Commissione Nazionale per il Diritto d'Asilo del 30 luglio 2015).

5. Sulle spese di lite.

La liquidazione degli onorari e delle spese in favore del difensore della parte ammessa deve avvenire seguendo il procedimento di cui all'art. 82 DPR 115/2002 e quindi con istanza di liquidazione al giudice del procedimento.



Ma in ordine al regime di addebito delle spese si osserva quanto segue tenuto conto che la parte soccombente aveva tutti gli elementi (per quanto sopra detto) tali da evitare al richiedente di dover impugnare il provvedimento di rigetto con ricorso all'autorità giudiziaria .

L'art. 141 fa riferimento alle modalità di liquidazione dell'onorario e delle spese del difensore stabilendo che <<1. *L'onorario e le spese spettanti al difensore sono liquidati dall'autorità giudiziaria con decreto di pagamento, osservando la tariffa professionale in modo che, in ogni caso, non risultino superiori ai valori medi delle tariffe professionali vigenti relative ad onorari, diritti ed indennità, tenuto conto della natura dell'impegno professionale, in relazione all'incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa. (1) 2. Nel caso in cui il difensore nominato dall'interessato sia iscritto in un elenco degli avvocati di un distretto di corte d'appello diverso da quello in cui ha sede il magistrato competente a conoscere del merito o il magistrato davanti al quale pende il processo, non sono dovute le spese e le indennità di trasferta previste dalla tariffa professionale.3. Il decreto di pagamento è comunicato al difensore e alle parti, compreso il pubblico ministero.>>.*

Non si vede come dall'art. 141 e dall'art. 82 DPR 115/2002 già citati si possa desumere che l'amministrazione soccombente sia esente dall'applicazione dell'art. 133 cit. Il quadro normativo non autorizza affatto tale conclusione.

Nemmeno può condividersi (come già argomentato nell'ordinanza Trib Firenze pres. L. Breggia in data 6.12.2017 nel proc. rg 2336/2017) il ragionamento secondo cui un'amministrazione impersona lo Stato e quindi sarebbe privo di senso condannare lo Stato a rifondere le spese a se stesso. E' vero infatti che lo Stato ha personalità unitaria. Tuttavia, occorre tener conto della complessità dello Stato medesimo, articolato in amministrazioni diverse, aventi un proprio autonomo bilancio, che entrano in relazione tra di loro rispetto a specifici rapporti di dare e avere. In questo senso si veda anche Consiglio di Stato, 6.3.2015, n. 1137 ('Ai sensi dell'art. 133 del DPR n. 115/2002 è previsto il pagamento in favore dello Stato delle spese processuali liquidate in favore della parte ammessa al gratuito patrocinio (cfr Cons. Stato Sez. V 12/6/2009 n. 3776) per cui l'Amministrazione della Giustizia Amministrativa, dotata di autonomo bilancio economico- finanziaria ben può essere destinataria di un provvedimento giurisdizionale che disponga nei suoi confronti la rifusione di spese processuali a suo tempo anticipate in favore del difensore del ricorrente vittorioso nel giudizio di primo grado, già ammesso, appunto, al gratuito patrocinio'). In definitiva, non si ravvisa alcun motivo per non applicare le regole ordinarie. Le spese sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando, così provvede:

- 1) accoglie integralmente il ricorso e per l'effetto riconosce a Edwiri Ephrain Clement la protezione umanitaria e dispone che il Questore di Pistoia rilasci il permesso di soggiorno per motivi umanitari ai sensi dell'art. 5, sesto comma, del d. lgs. n. 286/1998;
- 2) condanna il Ministero dell'interno a rifondere allo Stato ex art. 133 dpr n.115/2002 le spese di lite che liquida in 1000,00 euro per compensi, oltre al 15% per spese generali
- 3) provvede con separato decreto ai sensi dell'art. 83, comma 3 bis, d.p.r. n. 115/2002.

Firenze, 19 dicembre 2018

Il Giudice
dott. Luca Minniti rel est.

Il Presidente
dott. Luciana Breggia

